

Prot. n. 103063 / 2017
Strutt. - IAF -

Torino, 04/09/2017

*Al Signor Sindaco
del Comune di
BRICHERASIO
bricherasio@pcert.it*

Oggetto: **TRASMISSIONE PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ALLA VARIANTE
PARZIALE N. 9 AL P.R.G.C.**
(Pratica n. 032/2017)

Si trasmette, in allegato, copia del Decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 336-19718/2017 del 22 agosto 2017, con il quale viene dichiarata la compatibilità della Variante Parziale in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento. Si trasmette altresì copia della determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica n. 34-24825/2017 del 4 settembre 2017, con la quale si esprimono le osservazioni alla citata Variante.

Si ricorda, che ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, una copia della deliberazione di approvazione e degli elaborati del Piano Regolatore Generale aggiornati, dovrà essere trasmessa alla Città Metropolitana e alla Regione entro 10 giorni dalla sua adozione.

Distinti saluti.

Il Funzionario
(Arch. Nadio TURCHETTO)
F.to in originale

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 336...../19718/2017

OGGETTO: Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica –
Comune di Bricherasio – Variante parziale n. 9 al P.R.G.C. -
pronunciamento di compatibilità.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di Bricherasio:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ☐ è dotato di P.R.G.C., approvato con Deliberazione G. R. n. 08-04547 del 26/11/2001;
- ☐ ha approvato, con le Deliberazioni C.C. n. 39 del 11/11/2004, n. 35 del 31/05/2006, n. 54 del 22/12/2008, n. 56 del 22/12/2008, n. 11 del 30/03/2011 e n. 30 del 02/08/2012 sei Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ☐ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 20 del 27/07/2017, il progetto preliminare della Variante parziale n. 9 al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana con PEC in data 07/08/2017 prot. n. 8736

(pervenuto il 07/08/2017), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge; (pratica n. VP-32/2017);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 3.040 abitanti nel 1971, 3.586 abitanti nel 1981, 3.921 abitanti nel 1991, 4.009 abitanti nel 2001 e 4.517 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in costante aumento dal 1991 al 2011;
- ⇒ superficie territoriale di 2.275 ettari, di cui 1.003 di pianura, 390 di collina e 882 di montagna; una conformazione fisico morfologica costituita da 1.069 ettari con pendenze inferiori ai 5% (pari a circa il 47 % del territorio comunale), 655 ettari con pendenze comprese tra i 5% e i 25% e 550 ettari con pendenze superiori ai 25%;
- ⇒ in riferimento all'agricoltura e foreste si evidenziano, 522 ettari con Capacità d'Uso dei Suoli in *Classe II[^]* (pari a circa il 23% della superficie comunale), 811 ettari di aree boscate e 640 ettari di vigneti, frutteti e noccioleti;
- ⇒ è compreso nell'Ambito 17 di approfondimento sovracomunale "*Val Pellice*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali / commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ⇒ è ricompreso nella zona omogenea 5 "PINEROLESE" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 45 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- ⇒ è individuato dal P.T.R. e confermato dall'art. 20 del N.d.A. del P.T.C.2 come "*Centro Storico di tipo C di media rilevanza*";
- ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana indicati nell'art 22 del N.d.A. del P.T.C.2;
- ⇒ sistema produttivo: non è compreso in ambiti produttivi come definiti dal PTC2;
- ⇒ fa parte del Patto Territoriale del Pinerolese (assieme ad altri 52 comuni, la Provincia di Torino (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), numerosi enti, consorzi ed associazioni);
- ⇒ infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalla linea ferroviaria Torre Pellice – Pinerolo e dalle Strade Provinciali n. 157 "*di Bibiana*", n. 158 "*di Garzigliana*", n. 161 "*della Val Pellice*" e n. 164 "*di San Secondo*";
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:

- è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Pellice, Torrente Chiamogna, Rio Chiamogna, Bealera di Bricherasio e Laghetti de Lause Conset;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 419 ettari di aree inondabili con tempo di ritorno di 25-50 anni;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 459 ettari di territorio comunale;
- ⇒ tutela ambientale:
- è classificato sismico in **zona 3S**, in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28/04/2006 e alla D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e D.G.R n. 7-3340 del 03/02/2012;

preso atto che:

- il Comune di Bricherasio non è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);
- coerentemente con la Nota tecnica esplicativa di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale (dal 01/01/2015 Città Metropolitana) prot. n. 285-9684/2012 del 10/04/2012, l'Amministrazione comunale ha inviato congiuntamente alla Variante urbanistica l'Autocertificazione di accertamento di compatibilità idrogeologica a firma dell'Dott. Geol. Zanella con proposta della "Carta geomorfologica, dei dissesti e del reticolato idrografico minore";
- nell'Atto di adozione della Variante in oggetto viene dichiarato che l'opera non è altrimenti localizzabile;

preso atto inoltre delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 20 del 27/07/2017 di adozione della Variante parziale n. 9;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 9, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a:

- individuare nel P.R.G.C. vigente un breve tratto di strada comunale di circa 160 metri che collega strada Braide con via Garzigliana, attualmente interrotta a seguito della realizzazione della S.P. n. 161 dir, al fine di garantire un adeguato collegamento alla vicina frazione Cappella Merli. Non viene prevista una pista ciclabile in adiacenza alla nuova viabilità, *"...considerato che il Comune di*

Bricherasio ha intrapreso l'iter di una variante strutturale...si può ipotizzare che quella possa essere la sede opportuna per fare le dovute previsioni e programmazioni, estese a tutto il territorio comunale, di sviluppo della rete ciclopèdonale comunale." (Cfr. pag. 16 della Relazione Illustrativa);

- integrare il comma 1 art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano specificando che: *"La sezione stradale di via Vittorio Emanuele II potrà mantenere l'attuale dimensione (come già cartografata sulle tavole di Piano) per la presenza di fabbricati esistenti"* (Cfr. pag. 17 della Relazione Illustrativa);
- integrare il comma 8 art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano chiarendo che la viabilità prevista con la Variante in oggetto dovrà prevedere le opere di compensazione segnalate nel Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla VAS e richiamate dal verbale dell'Organo Tecnico Comunale;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di*

classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati.....”;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 20 del 27/07/2017 di adozione della Variante:
 - *” ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;*
 - *non* contiene un prospetto numerico che evidenzia *”.....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”;*
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato “in maniera contestuale”, accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale n. 9 al PRGC il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;
- l'Amministrazione comunale ha provveduto ad inoltrare la Verifica di V.A.S. tramite PEC al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento “PTC2”, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 20/09/2017;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. **che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale n. 9 al P.R.G.C. del Comune di Bricherasio, adottato con deliberazione C.C. n. 20 del 27/07/2017, **non presenta incompatibilità** con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";
2. **che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. verranno formulate osservazioni;


3. di trasmettere il presente Decreto al Comune di Bricherasio per i successivi provvedimenti di sua competenza;
4. che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino,

22 AGO. 2017

Il Vicesindaco delegato
al Bilancio, Personale, Organizzazione,
Patrimonio, Sistema informativo e provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e difesa
del suolo, Assistenza Enti Locali, Partecipate

(Marco Marocco)



**Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. n.34/24825/2017

**OGGETTO: COMUNE DI BRICHERASIO – VARIANTE PARZIALE N. 9 AL P.R.G.C. -
OSSERVAZIONI.**

**Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

visto il progetto preliminare della Variante parziale n. 9 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Bricherasio, con deliberazione del C.C. n. 20 del 27/07/2017, trasmesso alla Città Metropolitana con PEC in data 07/08/2017 prot. n. 8736 (pervenuto il 07/08/2017), ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(pratica n. VP- 32/2017);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 20 del 27/07/2017 di adozione della Variante parziale n. 9;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 9, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a:

- individuare nel P.R.G.C. vigente un breve tratto di strada comunale di circa 160 metri che collega strada Braide con via Garzigliana, attualmente interrotta a seguito della realizzazione della S.P. n. 161 dir, al fine di garantire un adeguato collegamento alla vicina frazione Cappella Merli. Non viene prevista una pista ciclabile in adiacenza alla nuova viabilità, "...considerato che il Comune di Bricherasio ha intrapreso l'iter di una variante strutturale...si può ipotizzare che quella possa essere la sede opportuna per fare le dovute

previsioni e programmazioni, estese a tutto il territorio comunale, di sviluppo della rete ciclopedonale comunale.” (Cfr. pag. 16 della Relazione Illustrativa);

- integrare il comma 1 art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano specificando che: *“La sezione stradale di via Vittorio Emanuele II potrà mantenere l’attuale dimensione (come già cartografata sulle tavole di Piano) per la presenza di fabbricati esistenti”* (Cfr. pag. 17 della Relazione Illustrativa);
- integrare il comma 8 art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano chiarendo che la viabilità prevista con la Variante in oggetto dovrà prevedere le opere di compensazione segnalate nel Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla VAS e richiamate dal verbale dell’Organo Tecnico Comunale;

preso atto che:

- il Comune di Bricherasio non è adeguato al P.A.I. (Piano per l’Assetto Idrogeologico);
- coerentemente con la Nota tecnica esplicativa di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale (dal 01/01/2015 Città Metropolitana) prot. n. 285-9684/2012 del 10/04/2012, l’Amministrazione comunale ha inviato congiuntamente alla Variante urbanistica l’Autocertificazione di accertamento di compatibilità idrogeologica a firma dell’Dott. Geol. Zanella con proposta della “Carta geomorfologica, dei dissesti e del reticolato idrografico minore”;
- nell’Atto di adozione della Variante in oggetto viene dichiarato che l’opera non è altrimenti localizzabile;

preso atto inoltre che ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l’Amministrazione comunale ha inviato il Documento Tecnico di Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) all’Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Città metropolitana;

preso inoltre atto che:

- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l’Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato “in maniera contestuale”, accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale n. 9 al PRGC il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;
- l’Amministrazione Comunale ha provveduto a trasmettere il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali;

- il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in qualità di Soggetto con Competenze Ambientali ha ritenuto di non esprimere alcun parere;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il Decreto di Compatibilità del Sindaco della Città Metropolitana di Torino 336-19718/2017 del 22/08/2017

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale n. 9 al P.R.G.C. (ai

sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Bricherasio con deliberazione C.C. n. 20 del 27/07/2017, le seguenti osservazioni:

- accertato che la viabilità comunale in progetto non è altrimenti localizzabile, come si evince dall'Atto di adozione della Variante in questione, che il P.R.G.C. del Comune di Bricherasio non è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico e che il progetto insiste su *"...tre classi interessate da processi di dissesto idraulico legato ai fenomeni di dinamica torrentizia di intensità/pericolosità progressivamente crescente da mediol/moderata (Em) a elevata (Eb) e moto elevata (Ea) in sponda al T. Chiamogna"* (Cfr. Dichiarazione del Dott. Geol. Zanella – allegata alla Variante), si suggerisce, ai sensi della D.G.R. n. 18-2555 del 09/12/2015 *"Chiarimenti in ordine alle disposizioni applicabili a seguito dell'abrogazione dell'art. 31 della l.r. 56/77 ai sensi della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" e sostituzione del paragrafo 7 della parte I dell'allegato A alla DGR n. 64-7417 del 07/04/2014"*, di richiedere prima dell'approvazione del progetto definitivo della Variante in oggetto, il parere dal punto di vista geologico e idraulico alla Direzione regionale OOPP o in subordine nel ambito del procedimento di approvazione dell'opera;
- richiamando quanto citato al comma 7 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i.: *"la deliberazione di adozione della Variante contiene.....un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché i parametri di cui al comma 5, lettere c), d) e) e f) riferito al complesso delle Varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga."*, si ricorda, non essendo previsti casi di esclusione dalla L.U.R., di segnalare nella Deliberazione di approvazione del progetto definitivo i parametri (del sopraccitato comma 5) nonché la Capacità insediativa del Piano vigente, anche se con la presente Variante parziale non vengono modificati;
- a titolo di apporto collaborativo si ricorda che l'individuazione del nuovo tracciato stradale deve avvenire nelle cartografia del P.R.G.C. vigente, allegando alla Variante le Tavole del Piano vigente e in variante che agli atti risultano poco definite e di difficile interpretazione, si suggerisce in sede di approvazione delle Variante in questione di integrare i documenti in tale senso o migliorare la definizione degli elaborati cartografici;
- si sollecita l'Amministrazione a procedere verso l'adeguamento del P.R.G.C. al Piano per l'Assetto Idrogeologico al fine di porre in sicurezza il territorio ed i suoi abitanti. Si ricorda, nel merito, la "Prescrizione immediatamente vincolante e cogente" contenuta all'art. 50 comma 2 delle N.d.A. del PTC2, ai sensi della quale: *"La Provincia individua nell'adeguamento del Piano Regolatore Generale al PAI una condizione che deve essere*

verificata nella sua sussistenza affinché sia espresso dalla provincia stessa il parere, il giudizio di compatibilità con la pianificazione provinciale...".;

2. **di dare atto** che, con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino, è stata dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il PTC2, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Bricherasio la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 04/09/2017

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Copianificazione Urbanistica
(Ing. Giannicola Marengo)
F.to in originale